

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA D-L. 95/2012
NORME RIGUARDANTI LA SCUOLA**

Oggetto	Testo Articolo 14 decreto-legge 95/2012	Descrizione contenuti
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO</p>	<p>11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unità" sono sostituite dalle seguenti "70 unità"; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 624 unità".</p> <p>12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.</p>	<p>Passano da 100 a 70 i comandi presso il Ministero degli affari esteri Il contingente massimo del personale da destinare all'estero è ridotto da 1400 a 624 unità di personale.</p> <p>A decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 95/2012 (7 luglio 2012), e fino al raggiungimento del nuovo limite introdotto dalla norma modificativa dell'articolo 639 del decreto legislativo 297/1994, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero, né possono essere rinnovati i relativi comandi.</p>
<p>PERSONALE DOCENTE INIDONEO ALL'INSEGNAMENTO</p>	<p>13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastici regionale transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titoli conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di</p>	<p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (e quindi entro il 6 agosto 2012) è previsto il transito d'ufficio del personale permanentemente inidoneo nei ruoli del personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia, o a richiesta, in posti di altra provincia.</p> <p>Il docente temporaneamente inidoneo è utilizzato entro 20 giorni dalla notifica del verbale di visita su posti disponibili di assistente amministrativo o tecnico nell'ambito della provincia con priorità nella scuola di titolarità.</p>

salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entri 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.

I docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 (ex esercitazioni di pratica professionale soppressa nel 1994) e della classe di concorso C999 (ex Enti locali), transitano d'ufficio su posti di assistente amministrativo tecnico o di collaboratore scolastico in base ai titoli di studio posseduti.

In caso di scostamenti, anche soltanto previsti rispetto agli obiettivi indicati nei commi 13 e 14, il MEF, a decorrere dal 2013, disporrà la riduzione del fondo creato ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112/2008, sul quale confluiscono gli importi derivanti dalle economie di spesa.

<p>AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA SPECIFICITÀ LINGUISTICA</p>	<p>16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.</p>	<p>Per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica al fine di far valere il parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA si intendono le aree con le minoranze linguistiche di madre straniera.</p>
<p>UTILIZZO PERSONALE DOCENTE IN ESUBERO</p>	<p>17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;</p> <p>b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;</p> <p>c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;</p> <p>d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b),</p>	<p>L'utilizzo dei docenti in esubero è previsto su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altro grado di istruzione o classe di concorso per cui si possiede il titolo di studio di accesso - posti di sostegno in presenza di titolo o formazione specifica - spezzoni, - posti che si rendono disponibili in corso di anno, - supplenze brevi, in ambito provinciale.

anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<p align="center">NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI MANSIONI SUPERIORI</p>	<p>22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o del semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.</p>	<p>Al docente collaboratore vicario per i compiti assegnati su delega del dirigente non spetta la retribuzione prevista per le mansioni superiori.</p> <p>Il collaboratore ha diritto esclusivamente al compenso accessorio previsto per il collaboratore del dirigente scolastico a carico del FIS.</p>
<p align="center">DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</p>	<p>Testo Articolo 7 decreto-legge 95/2012 commi 27-32 prevedono:</p> <p>27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.</p> <p>28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.</p> <p>29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.</p>	<p>Dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.</p> <p>A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 sono previste in modalità on line e in formato elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizioni - Pagella degli alunni (che avrà la stessa validità legale del documento cartaceo e sarà resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale) - Registri e comunicazioni agli alunni e alle famiglie

	<p>30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul <i>web</i> o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.</p> <p>31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri <i>on line</i> e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.</p> <p>32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>	
<p>TESORERIA SCUOLE</p>	<p>Testo Art.7</p> <p>33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.</p> <p>34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p> <p>35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle</p>	<p>La liquidità delle istituzioni scolastiche passa in due tranches (15 ottobre/15novembre) dagli istituti cassieri alla tesoreria dello Stato.</p> <p>Le operazioni di incasso e pagamento saranno effettuate dagli istituti cassieri su mandato delle scuole a valere sulle contabilità speciali aperte presso le tesorerie</p>

disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,

n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo ,comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Le risorse della legge 440/97 destinate alle scuole confluiranno, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitolone) e verranno gestite attraverso le modalità di Tesoreria unica.

38. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Il pagamento delle supplenze brevi è effettuato dal MEF.

Entro il 2016 tutti i fondi gestiti in contabilità speciale dagli Ambiti territoriali sono versati alla tesoreria centrale per essere riassegnati alle istituzioni scolastiche relativamente alle spese di funzionamento.

Dei fondi di contabilità speciale, 30 milioni sono versati all'Erario.

I finanziamenti relativi alla mensa scolastica sono assegnati direttamente agli Enti Locali, proporzionalmente al numero delle classi che accedono alla mensa scolastica.

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PUBBLICO IMPIEGO

OBBLIGO DI GODIMENTO DELLE FERIE	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.</p>	<p>Viene disposto che le ferie non possono dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (ferie non godute).</p> <p>Le ferie devono essere fruiti esclusivamente secondo quanto previsto dall'ordinamento di appartenenza: anche in caso di cessazione dal servizio a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute non sarebbe, quindi, ammessa la corresponsione dell'indennità per ferie non godute.</p>
RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.</p>	<p>Il meccanismo generale previsto, che comporta una riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche, e una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale, non è applicabile al personale della scuola, per il quale si deve far riferimento alle disposizioni specifiche.</p>

<p style="text-align: center;">ORGANIZZAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9".</p> <p>18. Nell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 2001, n. 165:</p> <p>a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9".</p> <p>b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato ed avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla</p>	<p>DIgs 165/2001</p> <p>Articolo 5 Potere di organizzazione</p> <p>2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9.</p> <p>Art. 6</p> <p>Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche</p> <p>Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato ed avviare con le stesse</p>
--	--	---

	<p>messa in mobilità”.</p> <p>19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del decreto stesso è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.</p>	<p><i>un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità Decorso trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.</i></p>
--	---	--